

# Comune di Ciminà

Prov. di Reggio Calabria

## SERVIZIO FINANZIARIO

**DISCIPLINARE DI GARA INFORMALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.57, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 163/2006, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE –PERIODO 2014/2018 (CIG ZD10FEF05E)**

### INDICE

- Art. 1 –** OGGETTO DEL CONTRATTO
- Art. 2 –** DURATA DEL CONTRATTO
- Art. 3 –** VALORE DEL CONTRATTO
- Art. 4 –** SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
- Art. 5 –** REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
- Art. 6 –** RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI – DIVIETI
- Art. 7 –** AVVALIMENTO
- Art. 8 –** DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI
- Art. 9 –** CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
- Art. 10 –** MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
- Art. 11 –** COMMISSIONE GIUDICATRICE
- Art. 12 –** MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA E VERIFICA DEI REQUISITI
- Art. 13 –** DEFINIZIONE DEI PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI
- Art. 14 –** PERIODO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE E' VINCOLATO ALLE PRESTAZIONI OGGETTO DI CONTRATTO
- Art. 15 –** AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
- Art. 16 –** STIPULA DEL CONTRATTO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
- Art. 17 –** CAUSE DI ESCLUSIONE
- Art. 18 –** ACCESSO AGLI ATTI: DIFFERIMENTO ED ESCLUSIONE
- Art. 19 –** INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003
- Art. 20 –** ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
- Art. 21 –** RICORSO
- Art. 22 –** FORME DELLE COMUNICAZIONI
- Art. 23 –** NORME APPLICABILI

#### Allegati:

- b-1) fac-simile* dichiarazione sostitutiva soggetti legittimati a rappresentare l'impresa;
- b-2) fac-simile* dichiarazione sostitutiva soggetti legittimati a rappresentare l'impresa cessati;
- c) fac-simile* dichiarazione di avvalimento (impresa concorrente);
- d) fac-simile* dichiarazione di avvalimento (impresa ausiliaria);
- e) fac-simile* offerta economica

#### ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha per oggetto principale l'affidamento del servizio di tesoreria comunale ai sensi dell'articolo 209 e seguenti del d.Lgs. 18/08/00, n. 267, intendendosi per servizio di tesoreria il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'ente con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali.

#### ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

 Il contratto ha una durata a decorrere dalla stipula della convenzione fino al 31/12/2018, *rinnovabile alla scadenza per un uguale periodo, previa adozione di formale provvedimento, se consentito dalla normativa vigente.*

#### ART. 3 - VALORE DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha un valore complessivo stimato di € 22.500,00

#### RT. 4 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

1. Sono ammessi a partecipare alla gara per l'affidamento del servizio di tesoreria i soggetti indicati dall'articolo 208 del d.Lgs. n. 267/2000, ovvero:
  - a) le banche autorizzate a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
  - b) la società Poste Italiane spa (art. 40, legge 23 dicembre 1998, n. 448);
  - c) le società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a 516.457,00 euro e, comunque, non inferiore a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi locali che, alla data del 25 febbraio 1995, erano incaricate allo svolgimento del servizio medesimo (ad esclusione dei comuni capoluogo di provincia, delle province e delle città metropolitane);
  - d) altri soggetti abilitati per legge allo svolgimento del servizio di tesoreria.
2. Sono altresì ammessi a partecipare alla gara:
  - a) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra i soggetti di cui al comma 1;
  - b) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile costituiti tra i soggetti di cui al comma 1, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
  - c) i raggruppamenti temporanei di impresa;
  - d) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23/07/1991, n. 240.
3. I consorzi stabili nonché i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 163/2006 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. E' vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
4. E' fatto divieto di partecipare alla gara ai concorrenti che si trovino in una situazione di controllo o in relazione tale da comportare che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Qualora il concorrente dichiarerà di essere in una situazione di controllo (ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile) o in una qualsiasi altra relazione con altro partecipante alla gara, dovrà dichiarare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

#### ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

1. Per poter partecipare alla gara i soggetti di cui all'articolo 4, **a pena di inammissibilità**, oltre ai requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 163/2006, devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

##### Requisiti di idoneità professionale:

- a) Iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per l'attività oggetto del contratto, ovvero:
  - ✓ per le imprese italiane o straniere residenti in Italia: iscrizione presso il registro professionale della C.C.I.A.A.;
  - ✓ per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI C al d.Lgs. n. 163/2006 ovvero, per i concorrenti appartenenti a Stato membro che non figura nel predetto elenco, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel paese di residenza;

**Allegato B) alla determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 18 in data 11/09/2014**

- b) Autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'articolo 13 del d.Lgs. n. 385/1993 ovvero, per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia, autorizzazione a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. L'autorizzazione non è necessaria per i soggetti diversi dagli istituti bancari autorizzati per legge a svolgere il servizio di tesoreria per conto degli enti locali;
- c) Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile) ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza;

**Requisiti di capacità tecnico-professionale**

- d) aver gestito negli ultimi tre esercizi chiusi (2011/2013) il servizio di tesoreria in almeno 4 enti locali ;
- e) avere un numero di dipendenti non inferiore a 4;
- f) avere uno staff tecnico addetto al servizio tesoreria di almeno due impiegati e un funzionario;
- g) disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria ed il collegamento diretto *on-line* tra ente e tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali previste dall'articolo 4 della convenzione.

**ART. 6 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI - DIVIETI**

1. I raggruppamenti d'impresa e i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 37 del d.Lgs. n. 163/2006 possono partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, come integrati dalle disposizioni previste nel presente articolo.
2. Per i raggruppamenti temporanei d'impresa ed i consorzi ordinari di tipo verticale:
  - a) i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti dalla mandataria per le attività che costituiscono la prestazione principale e dalle mandanti per le prestazioni secondarie. I requisiti relativi alla prestazione secondaria non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria.
  - b) i requisiti tecnico professionali devono essere posseduti dalla mandataria per quanto attiene la prestazione principale e dalle altre imprese per quanto riguarda la/le prestazione/i secondaria/e.
3. Per i raggruppamenti temporanei d'impresa ed i consorzi ordinari di tipo orizzontale:
  - a) i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento;
  - b) i requisiti tecnico professionali devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 51%. La restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento.
4. L'offerta presentata dovrà specificare le parti del servizio eseguite dai singoli operatori economici. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice nonché nei confronti dei fornitori.
5. È consentita la partecipazione alla gara anche da parte di raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti **non ancora costituiti**. In tale caso essi dovranno, a pena di esclusione:
  - a. indicare la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, specificando il soggetto che assumerà la qualifica di mandatario;
  - b. sottoscrivere l'offerta da parte tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio;
  - c. assumere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
6. I raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti **già costituiti**, dovranno, a pena di esclusione:
  - <sup>35</sup>/<sub>17</sub> dichiarare che il raggruppamento nel suo complesso nonché i singoli partecipanti ai raggruppamento possiedono i requisiti richiesti;
  - <sup>35</sup>/<sub>17</sub> allegare copia del mandato speciale di rappresentanza collettivo e irrevocabile conferito al mandatario con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal quale risultino i poteri conferitigli dalle mandanti, con nonché copia degli atti costitutivi di eventuali consorzi o altre forme di associazione riconosciute dalla Legge.
  - <sup>35</sup>/<sub>17</sub> indicare la ripartizione del servizio tra i componenti il raggruppamento,
7. È vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara in forma singola qualora partecipino alla gara in raggruppamento o consorzio, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, del d.Lgs. n. 163/2006. La violazione del divieto comporta l'esclusione dalla gara di tutti i raggruppamenti temporanei e di tutti i consorzi partecipanti

#### **Allegato B) alla determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 18 in data 11/09/2014**

nonché di tutte le ditte partecipanti in forma individuale alla gara,

8. È vietata l'associazione in partecipazione. Fatto salvo quanto previsto al comma 9, è vietata inoltre qualsiasi modifica alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno assunto in sede di offerta. L'inosservanza dei divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti.
9. In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, si applica quanto disposto dall'articolo 37, commi 18 e 19, del d.Lgs. n. 163/2006.

#### **ART. 7 - AVVALIMENTO**

1. Ciascun concorrente singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al precedente articolo 5 avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, che assume la qualifica di impresa ausiliaria, in base alla disciplina prevista dall'articolo 49 del d.Lgs. n. 163/2006.
2. Ogni concorrente potrà avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito. Essi sono responsabili in solido nei confronti dell'ente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
3. Ai fini di cui al comma 1 il concorrente allega alla domanda di partecipazione:
  - a) una dichiarazione attestante avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria, secondo il fac-simile di cui all'allegato C);
  - b) una dichiarazione, secondo il fac-simile di cui all'allegato D), con la quale l'impresa ausiliaria:
    - attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del d.Lgs. n. 163/2006;
    - si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
    - attesta di non partecipare alla gara in proprio o in forma associata o consorziata;
  - c) originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto. Nel caso di avvalimento da parte di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, in sostituzione del contratto l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono, tra gli altri, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'impresa ausiliaria.
4. È vietata la partecipazione alla gara da parte dell'impresa ausiliaria e dell'impresa concorrente. È vietato inoltre che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente. La violazione dei predetti divieti comporta l'esclusione dalla gara.

#### **ART 8 - DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI**

1. Il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara viene attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. Nella dichiarazione sono indicate anche le eventuali condanne per le quali il concorrente abbia beneficiato della non menzione.
2. L'ente provvederà ad accertare d'ufficio l'assenza delle cause di esclusione, ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
3. Per l'accertamento delle cause di esclusione nei confronti di **concorrenti non stabiliti in Italia**, l'ente potrà richiedere ai concorrenti medesimi di fornire i necessari documenti probatori ovvero alle autorità competenti la necessaria collaborazione. Qualora nessun documento o certificato venga rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea, potrà essere prodotta una dichiarazione giurata ovvero (negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione) una dichiarazione resa dall'interessato dinanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, ovvero a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del paese di origine o di provenienza.
4. Il possesso dei requisiti di idoneità professionale è dimostrato:
  - a) per i concorrenti italiani o stranieri residenti in Italia: mediante accertamento d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.;
  - b) per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscritti nei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI C al d.Lgs. n. 163/2006, mediante dichiarazione giurata ovvero secondo le modalità vigenti nello Stato membro in cui sono stabiliti;
  - c) per i concorrenti appartenenti a Stato membro che non figura nel predetto allegato, mediante produzione del certificato di iscrizione unito da attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è rilasciato dal registro dal registro professionale o commerciale istituito nel paese di residenza;
5. Il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale è verificato mediante l'acquisizione dei seguenti documenti:

**Allegato B) alla determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 18 in data 11/09/2014**

- Certificato rilasciato e vistato dall'ente locale attestante lo svolgimento del servizio di tesoreria nell'ultimo triennio (con eventuale specificazione della popolazione residente, qualora richiesta);
- Libro unico del lavoro o altra documentazione equivalente da cui si desuma il numero dei dipendenti in servizio ed il numero di impiegati;
- Copia del brevetto ovvero del contratto di licenza d'uso inerente il software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria ed il collegamento diretto *on-line* tra ente e tesoriere;
- .....

**ART. 9 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

1. Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 83 del d.Lgs. n. 163/2006 , secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con le modalità di seguito indicate.

2. I criteri di valutazione delle offerte sono i seguenti:

N.	Criterio	Punteggio massimo
1	per ogni 0,50% di ribasso sul compenso previsto di € 5.000,00 per l'espletamento del servizio – art. 24 della convenzione-	5
2	Tasso di interesse attivo lordo applicato sulle giacenze di cassa presso l'Istituto tesoriere fuori dal circuito della tesoreria unica e su altri conti correnti intestati al Comune.	2
3	Tasso di interesse attivo lordo per operazioni di reimpiego della liquidità fuori tesoreria unica tramite pronti contro termine	2
4	Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria	5
5	Tasso di sconto su cessioni pro-soluto di crediti vantati nei confronti dell'ente	2
6	Disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc. per la gestione del servizio tesoreria	5
7	Commissioni a carico di terzi creditori per bonifici bancari: Per ogni 0,50 di ribasso sul costo delle commissioni previste dalla convenzione	5
8	Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti	5

3. Le indicazioni di importi vanno sempre indicati I.V.A. esclusa con precisazione dell'eventuale aliquota I.V.A. da applicarsi.

4. Si precisa che la mancata indicazione, nell'offerta, di uno degli elementi di cui sopra comporterà l'esclusione dell'offerta dalla gara, fatta eccezione per il punto 8).

**ART. 10 - MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

1. Per partecipare alla gara ciascun concorrente dovrà presentare un'offerta costituita da un'unica busta, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante all'esterno, oltre all'indirizzo del mittente, la dicitura **"CONTIENE OFFERTA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA DEL SERVIZIO DI TESORERIA – PERIODO 2014/2018"**.

2. La busta dovrà contenere al suo interno due plichi anch'essi sigillati con ceralacca e controfirmati sui lembi di chiusura così denominati:

- plico n. 1 – "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";
- plico n. 2 – "OFFERTA";

3. Il plico n. 1 denominato **"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**, dovrà contenere, **a pena di esclusione dalla gara:**

- a) domanda di partecipazione alla gara contenente anche la dichiarazione sostitutiva resa secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000 a firma del legale rappresentante, allegando, **a pena di esclusione**, copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore ed in tal caso va allegata anche la relativa procura. La domanda in carta libera, obbligatoriamente redatta in lingua italiana da rendere utilizzando l'apposito fac-simile predisposto dalla stazione appaltante (allegato al presente disciplinare sotto la lettera A), dovrà contenere, **a pena di esclusione dalla gara**, la dichiarazione sostitutiva sia di certificazione che di atto notorio (anch'essa contenuta nel citato

**Allegato B) alla determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 18 in data 11/09/2014** modulo), attestante il possesso dei requisiti indicati al precedente articolo 5 nonché tutti gli altri elementi riportati nel fac-simile di dichiarazione;

b) lo **schema di convenzione** in originale sottoscritto in ogni pagina e in calce per accettazione dal legale rappresentante del soggetto concorrente o da un suo procuratore (in tal caso va allegata la relativa procura). In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa non ancora costituito o consorzio ordinario lo schema di convenzione dovrà essere sottoscritto, **a pena di esclusione**, da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o consorzio;

4. Il **plico n. 2** contenente "**OFFERTA**" dovrà contenere, **a pena di esclusione dalla gara**, l'offerta per i fattori quantitativi e qualitativi previsti come da modello allegato alla presente. L'offerta, redatta in lingua italiana e su carta bollata, dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante ovvero da un suo procuratore (in tal caso va allegata la relativa procura). In caso di discordanza tra l'offerta in cifre e quella in lettere, sarà considerata quella più vantaggiosa per il Comune. In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa non ancora costituito o consorzio ordinario di concorrenti l'offerta, unica per tutto il raggruppamento o consorzio, dovrà essere presentata dall'impresa capogruppo e sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese partecipanti.
5. Le offerte, indirizzate al "**Comune di Ciminà - Servizio Economico /Finanziario – Via Imbriani n. 13** - dovranno pervenire, **pena l'esclusione dalla gara**, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito, entro le ore 13:00 del giorno 13/10/2014. Sarà altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico entro il suddetto termine perentorio all'Ufficio Protocollo del Comune (che ne rilascerà apposita ricevuta) sito in Via Imbriani n° 13 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30.
6. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
7. Le offerte pervenute oltre il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione e in proposito non saranno ammessi reclami di sorta. Il Comune declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione o di trasporto, di qualunque natura, o a cause di forza maggiore che impediscano il recapito o la consegna della documentazione suddetta entro il termine sopra indicato.

#### **ART. 11 - COMMISSIONE GIUDICATRICE**

1. La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione giudicatrice nominata dal responsabile del servizio finanziario, composta da tre componenti esperti nelle specifiche materie cui si riferiscono i servizi. La commissione è presieduta dal responsabile del Servizio Economico-Finanziario .

#### **ART. 12 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA E VERIFICA DEI REQUISITI**

1. La procedura negoziata per l'aggiudicazione della gara si svolgerà presso la residenza municipale secondo le modalità di seguito indicate.

<sup>35</sup><sub>17</sub> In seduta pubblica che si terrà il giorno 14/10/2014, **alle ore 11:00** il Presidente della commissione procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte e, una volta accertata la presenza dei due plichi (documentazione amministrativa e offerta economica), procederà all'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa al fine di verificare la completezza e la regolarità degli stessi e stabilire l'ammissione dei concorrenti alla gara. La presentazione della documentazione amministrativa incompleta, irregolare e inesatta comporterà l'esclusione dalla gara.

<sup>35</sup><sub>17</sub> Prima di procedere all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche ed al fine di verificare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti, la Commissione giudicatrice limitatamente ai soli concorrenti che avranno presentato regolare documentazione amministrativa, disporrà la verifica d'ufficio dei requisiti prescritti. Qualora necessario, potrà essere inviata richiesta di integrazione della dichiarazione sostitutiva volta ad acquisire informazioni e dati utili per consentire il controllo in merito alla veridicità delle affermazioni rese.

<sup>35</sup><sub>17</sub> Quindi, successivamente, il Presidente della Commissione procederà alla verifica della documentazione acquisita a dimostrazione dei requisiti. La mancata presentazione, mediante dichiarazione sostitutiva, delle informazioni richieste ovvero l'avvenuta acquisizione di documentazione da cui risulti non confermato il possesso dei requisiti dichiarati comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara e la segnalazione del fatto all'Autorità di vigilanza.

<sup>35</sup><sub>17</sub> Dopo aver disposto, relativamente ai concorrenti partecipanti alla gara, per la verifica dei requisiti, la loro riammissione in gara, ovvero la loro esclusione, la Commissione procederà con la valutazione delle offerte e l'attribuzione dei punteggi secondo i parametri indicati al successivo articolo 14. Dopo aver verificato, per ogni singola offerta, la completezza e la regolarità, la Commissione ne darà lettura. Al termine della lettura di tutte le offerte la Commissione procederà all'attribuzione dei punteggi da

**Allegato B) alla determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 18 in data 11/09/2014** calcolare con parametro comparativo e, infine, procederà a totalizzare i punteggi ottenuti dai singoli concorrenti e a redigere la graduatoria finale.

<sup>35</sup><sub>17</sub> Terminate le operazioni per l'attribuzione dei punteggi, la Commissione formulerà la graduatoria delle offerte sulla base dei punteggi attribuiti e dichiarerà l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.

<sup>35</sup><sub>17</sub> A parità di punteggio complessivo si procederà a sorteggio, ai sensi dell'articolo 77 del R.D. n. 827/1924.

#### ART. 13 - DEFINIZIONE DEI PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

1. I punteggi alle offerte verranno assegnati secondo i seguenti parametri:

N · D ·	Criterio	Natura	Parametro di riferimento e criterio di valutazione
1	<b>per ogni 0,50% di ribasso sul compenso previsto per l'espletamento del servizio</b>	Quantitativa	Verrà attribuito il massimo dei punti previsti, all'offerta con maggiore percentuale di ribasso sul compenso stabilito di € 5.000,00 - art. 24 della convenzione- alle offerte che presentano un ribasso pari a zero , non verrà attribuito nessun punteggio. Alle restanti offerte il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula:  $\text{Punteggio offerta} = \frac{\text{punteggio max} * \text{Importo offerta più bassa}}{\text{Importo offerta}}$
2	<b>Tasso di interesse attivo lordo applicato sulle giacenze di cassa presso l'istituto tesoriere fuori dal circuito della tesoreria uni-ca e su altri conti correnti intestati al Comune</b>	Quantitativa	Spread in aumento o in diminuzione su Euribor a 3 mesi (base 360) media mese precedente l'inizio di ogni trimestre (desunto dalla stampa specializzata). Ai fini dell'attribuzione dei punteggi verrà calcolato il tasso attivo risultante dall'applicazione dello spread offerto. Ai tassi attivi saranno attribuiti i punteggi secondo la seguente formula:  $\text{Punteggio offerta} = \frac{\text{punteggio max} * \text{Importo tasso considerato}}{\text{Importo tasso attivo più alto (offerta migliore)}}$
3	<b>Tasso di interesse attivo lordo per operazioni di reimpiego di liquidità fuori tesoreria unica tramite pronti contro termine</b>	Quantitativa	Spread in aumento o in diminuzione su Euribor a 3 mesi (base 360) media mese precedente l'inizio dell'operazione (desunto dalla stampa specializzata). Ai fini dell'attribuzione dei punteggi verrà calcolato il tasso attivo risultante dall'applicazione dello spread offerto. Ai tassi attivi saranno attribuiti i punteggi secondo la seguente formula:  $\text{Punteggio offerta} = \frac{\text{punteggio max} * \text{Importo tasso considerato}}{\text{Importo tasso attivo più alto (offerta migliore)}}$
4	<b>Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria</b>	Quantitativa	Spread in aumento o in diminuzione su Euribor a 3 mesi (base 360) media mese precedente l'inizio di ogni trimestre (desunto dalla stampa specializzata). Ai fini dell'attribuzione dei punteggi verrà calcolato il tasso passivo risultante dall'applicazione dello spread offerto. Ai tassi passivi saranno attribuiti i punteggi secondo la seguente formula:  $\text{Punteggio offerta} = \frac{\text{punteggio max} * \text{Importo tasso passivo più basso (offerta migliore)}}{\text{Importo tasso considerato}}$
5	<b>Tasso di sconto su cessioni pro-soluto di crediti vantati nei confronti dell'ente</b>	Quantitativa	Spread in aumento o in diminuzione su Euribor a 3 mesi (base 360) media mese precedente l'inizio di ogni trimestre (desunto dalla stampa specializzata). Ai fini dell'attribuzione dei punteggi verrà calcolato il tasso di sconto risultante dall'applicazione dello spread offerto. Ai tassi passivi saranno attribuiti i punteggi secondo la seguente formula:

**Allegato B) alla determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 18 in data 11/09/2014**

			<p align="center">Punteggio offerta =  <math display="block">\frac{\text{punteggio max} * \text{Importo tasso passivo più basso (offerta migliore)}}{\text{Importo tasso considerato}}</math></p>
6	<b>Disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc. per la gestione del servizio tesoreria:</b>	Quantitativa	<p>Verrà attribuito il massimo dei punti previsti all'offerta che accetta di sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc. per la gestione del servizio e dei conti correnti postali intestati al Comune (art. 25.2 della Convenzione). Nessun punteggio verrà attribuito all'offerta che non accetta di sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc. per la gestione del servizio</p>
7	<b>Commissioni a carico di terzi creditori per bonifici bancari o postali 7</b>	Quantitativa	<p>Ai fini dell'assegnazione del punteggio si considera l'importo delle commissioni applicate ai bonifici (senza commissioni per bonifici di cui all'art. 9.16 della Convenzione):</p> <p>Verrà attribuito il massimo dei punti previsti alle commissioni più basse offerte. Alle restanti offerte il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula:</p> <p align="center">Punteggio offerta = <math display="block">\frac{\text{punteggio max} * \text{Importo offerta più bassa}}{\text{Importo offerta}}</math></p> <p>Nel caso in cui sia presente un'offerta con valore pari a ZERO, a tale offerta sarà attribuito il punteggio massimo e ZERO punti saranno attribuiti all'offerta con il valore più alto. Alle restanti offerte verrà attribuito un punteggio per interpolazione lineare.</p>
7	<b>Altri servizi aggiuntivi o migliorativi offerti</b>	Qualitativa	<p>Trattandosi di elemento di natura qualitativa ciascun commissario attribuirà un coefficiente all'elemento considerato sulla base della seguente scala di giudizio:</p> <p>Ottimo.....1,00          Distinto.....0,80          Buono.....0,60          Sufficiente.....0,40          Scarso.....0,20          Nullo.....0,00</p> <p>Il punteggio all'elemento considerato sarà ottenuto applicando al punteggio massimo previsto il coefficiente previsto per il giudizio attribuito discrezionalmente dalla commissione</p>

2. I punteggi verranno attribuiti fino all'unità centesimale, restando quindi esclusa ogni considerazione per le frazioni millesimali. L'arrotondamento al centesimo avverrà per troncamento.

**ART. 14 - PERIODO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE E' VINCOLATO ALLE PRESTAZIONI OGGETTO DI CONTRATTO**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1329 del codice civile l'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. L'offerta è irrevocabile fino al predetto termine.

**ART. 15 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI**

1. L'aggiudicazione provvisoria verrà sottoposta ad approvazione del responsabile del servizio finanziario, il quale vi provvederà mediante apposita determinazione entro 30 giorni.

2. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta, che è impegnativa per il solo aggiudicatario. L'aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.

**3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.**

4. Entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva l'amministrazione procederà alla verifica, in capo all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria:

<sup>35</sup><sub>17</sub> dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale

<sup>35</sup><sub>17</sub> Nel caso in cui dalla verifica di cui al comma 4 emerga il mancato possesso dei requisiti dichiarati, procederà all'esclusione del concorrente dalla gara ed alla formulazione della nuova graduatoria, con conseguente nuova aggiudicazione ed alla segnalazione del fatto all'Autorità di vigilanza.

#### ART. 16 - STIPULA DEL CONTRATTO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

1. La stipulazione del contratto avrà luogo entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva e, comunque, entro il 14/11/2014.
2. Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura del segretario comunale.
3. Faranno parte integrante del contratto la convenzione, l'offerta economica, nonché ogni altro documento espressamente richiamato dal presente disciplinare di gara, dalla convenzione o dai documenti di gara.
4. L'aggiudicatario della gara, entro il termine comunicato dall'amministrazione, dovrà:  
35  
17 firmare il contratto nel giorno che verrà indicato dall'amministrazione comunale con comunicazione scritta. Sono a carico dell'aggiudicatario, senza diritto a rivalsa, le spese, le imposte e le tasse relative alla stipulazione e alla registrazione del contratto.
5. Si avverte che in caso di mancata sottoscrizione del contratto nel giorno indicato l'amministrazione procederà alla revoca dell'affidamento, e all'aggiudicazione del servizio al concorrente che segue in graduatoria.
6. Il servizio dovrà essere attivato il giorno stesso dell'avvenuta aggiudicazione definitiva del servizio. Nel caso in cui, entro tale data, non abbia avuto luogo la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario sarà obbligato alla esecuzione anticipata.

#### ART. 17 - CAUSE DI ESCLUSIONE

Oltre alle cause di esclusione già indicate, saranno escluse dalla gara e quindi considerate nulle o come non presentate:

- a) le offerte non pervenute con le modalità sopra specificate;
- b) le offerte pervenute in ritardo per qualsiasi causa;
- c) le offerte per persone da nominare o ditte non invitate alla gara, quantunque si dichiarino in società con una delle Ditte chiamate a concorrere, salvo quanto previsto per le imprese riunite;
- d) le offerte non riportanti sull'esterno del plico principale le indicazioni per l'individuazione della ditta concorrente e l'oggetto dell'appalto, nonché non riportanti sull'esterno delle buste contenute nel plico principale, le seguenti diciture "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" e "OFFERTA".
- e) le offerte il cui plico principale e le buste all'interno contenute non siano debitamente sigillati e controfirmate sui lembi di chiusura come sopra specificato o che non garantiscano in ogni caso la segretezza dell'offerta;
- f) le offerte non corredate da tutta la documentazione sopra richiesta o corredate da documentazione non conforme alle presenti norme;
- g) le offerte la cui documentazione o parte di essa sia stata erroneamente inclusa in buste che non dovevano contenerla;
- h) le offerte non compilate in conformità delle presenti modalità di partecipazione e comunque incomplete, condizionate o espresse in modo indeterminato.

#### ART. 18 - ACCESSO AGLI ATTI: DIFFERIMENTO ED ESCLUSIONE

1. Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione del contratto è disciplinato dalla legge 07/08/1990, n. 241 e successive modificazioni.
2. Il diritto di accesso è differito ed i relativi atti non possono essere comunicati a terzi o essere resi noti:
  - ✓ fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, relativamente all'elenco dei soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione e all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare le offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato le offerte;
  - ✓ fino all'approvazione dell'aggiudicazione, relativamente alle offerte presentate.
3. Il diritto di accesso è escluso relativamente a:
  - ☞ informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte o a giustificazione delle medesime che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
  - ☞ pareri legali acquisiti per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative al contratto;
  - ☞ relazioni riservate del direttore dei lavori.
4. L'esclusione di cui al comma 2, lettera a) non si applica nei confronti del concorrente che richieda l'accesso agli atti in vista della difesa in giudizio dei propri interessi relativamente alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito del quale viene formulata la richiesta di accesso.

#### ART. 19 - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003

1. Si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di gara di cui al presente

**Allegato B) alla determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 18 in data 11/09/2014**

bando.

2. Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune di Ciminà ai sensi dell'art. 18 del d.Lgs. n. 196/2003; quindi, per le procedure che qui interessano, non saranno trattati dati "sensibili".
3. I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessari per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati.
4. Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall'art. 4, comma 1 del d.Lgs. n. 196/2003, è realizzato con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale.
5. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ciminà ed il responsabile del trattamento è il Sig./la Sig.ra Rag. Elisabetta Caruso

**ART. 20 - ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

- ¶ Il bando di gara, il presente disciplinare, lo schema di convenzione e tutti i documenti allegati sono reperibili sul profilo di committente di questo comune al seguente indirizzo [www.comune.cimina.rc.it](http://www.comune.cimina.rc.it)
- ¶ Tutti i documenti di gara possono altresì essere visionati presso l'Ufficio Finanziario del Comune, sito in via Imbriani (tel. 0964/334012 fax 0964/334012) tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ovvero ritirati, previo pagamento delle spese. L'amministrazione non effettua servizio fax. Ulteriori informazioni potranno essere richieste al responsabile del procedimento Sig.ra Rag. Elisabetta Caruso (tel. 0964/334012 fax 0964/334012 e-mail: [ragioneriacimina@tiscali.it](mailto:ragioneriacimina@tiscali.it)).

**ART. 21 - RICORSO**

1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, al TAR territorialmente competente di Calabria, è disciplinata dal Codice del processo amministrativo. Il ricorso può essere proposto entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

**ART. 22 - FORME DELLE COMUNICAZIONI**

4. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici avverranno:
  - a. mediante fax, nel caso in cui l'utilizzo di tale mezzo venga espressamente autorizzato dall'operatore economico in sede di candidatura o di offerta;
  - b. mediante posta elettronica certificata all'indirizzo e-mail comunicato in sede di domanda di partecipazione;
5. Ogni operatore economico partecipante alla gara deve indicare, in sede di domanda di partecipazione, il domicilio eletto per le comunicazioni nonché l'eventuale autorizzazione ad utilizzare il fax per le comunicazioni ed i relativi numero ed indirizzo e-mail.

**ART. 23 - NORME APPLICABILI**

1. Per quanto non espressamente indicato e non derogato nel bando di gara e relativo disciplinare valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni contenute nel:
  - ✓ Codice Civile;
  - ✓ Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante disposizioni sul procedimento amministrativo
  - ✓ D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
  - ✓ R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
  - ✓ R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
  - ✓ regolamenti comunali e legislazione speciale in materia.

Ciminà ., li 11/09/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Elisabetta Caruso

.....